Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 64

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Venerdì, 9 marzo 1973** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1972

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1972, n. **1057**.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare una eredità. Pag. 1507

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1973.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Marche. Pag. 1507

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1973.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sicilia. Pag. 1507

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1973.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Campania. Pag. 1508

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1973.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Trentino-Alto Adige . . . . Pag. 1508

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1973.

Sostituzione di membri del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lombardia. Pag. 1509

ECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1973.

Sostituzione di un membro del collegio sindacale della assa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attiità commerciali di Udine . . . . Pag. 1509

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1973.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, con sede in Arezzo . . . . Pag. 1509

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1973.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.A. S.A.V.A., di Porto Marghera . Pag. 1510

ORDINANZA MINISTERIALE 10 gennaio 1973.

Revoca delle misure sanitarie per le provenienze dalla Costa d'Avorio . . . . . Pag. 1510

ORDINANZA MINISTERIALE 10 gennaio 1973.

Revoca delle misure sanitarie per le provenienze dalla Sierra Leone . . . . Pag. 1510

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Autorizzazione all'associazione « La San Vincenzo », con sede in Milano, ad accettare un legato . . . Pag. 1511

Autorizzazione al comune di Campobello di Licata ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . . Pag. 1511

Autorizzazione al comune di Angiari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . Pag. 1511

Autorizzazione al comune di Agugliaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . Pag. 1511

Autorizzazione al comune di Albettone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . Pag. 1511

Autorizzazione al comune di Alonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1511

Autorizzazione al comune di Asigliano Veneto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 1511

Autorizzazione al comune di Arcole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1511

Autorizzazione al comune di Acquarica del Capo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 1511

Autorizzazione al comune di Arnesano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 1511

Autorizzazione al comune di Alberona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 1511

Autorizzazione al comune di Apricena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 1511

Autorizzazione al comune di Alberobello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 1511

Autorizzazione al comune di Binetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 1512

Autorizzazione al comune di Bitetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 1512

Autorizzazione al comune di Bitritto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilanciò 1972 Pag. 1512

Autorizzazione al comune di Botrugno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 1512

Autorizzazione al comune di Boschi Sant'Anna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 1512

Autorizzazione al comune di Barbarano Vicentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 1512

Autorizzazione al comune di Brogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 1512

Autorizzazione al comune di Bianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 1512

Autorizzazione al comune di Campo Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 1512

Autorizzazione al comune di Candidoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . Pag. 1512

Autorizzazione al comune di Cardeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 1512

Autorizzazione al comune di Careri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . Pag. 1512

Autorizzazione al comune di Cosoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . Pag. 1512

Autorizzazione al comune di Campagna Lupia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 1512

Autorizzazione al comune di Castelnovo di Sotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 1513

Autorizzazione al comune di Calice al Cornoviglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 1513

Autorizzazione al comune di Casola in Lunigiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 1513

Autorizzazione al comune di Capolona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 1513

Autorizzazione al comune di Cona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . Pag. 1513

Autorizzazione al comune di Ceggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 1513

Autorizzazione al comune di Castel Colonna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 1513

Autorizzazione al comune di Cerreto d'Esi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 1513

Autorizzazione al comune di Cupramontana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . Pag. 1513

Autorizzazione al comune di Campiglia dei Berici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 1513

Autorizzazione al comune di Corigliano d'Otranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 1513

Autorizzazione al comune di Caprarica di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 1513

Autorizzazione al comune di Castrignano de' Greci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 1513

Autorizzazione al comune di Dolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . . Pag. 1513

Autorizzazione al comune di Collepasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . Pag. 1514

Autorizzazione al comune di Chieuti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1514

Autorizzazione al comune di Capurso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1514

Autorizzazione al comune di Casamassima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . Pag. 1514

Autorizzazione al comune di Cassano delle Murge ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 1514

Autorizzazione al comune di Cellamare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . Pag. 1514

Autorizzazione al comune di Ferruzzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . Pag. 1514

Autorizzazione al comune di Delianuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . Pag. 1514

Autorizzazione al comune di Feroleto della Chiesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 1514

Autorizzazione al comune di Castrignano del Capo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 1514

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 1514

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione: Concorso riservato, per esami, a centoquarantaquattro posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie . . . Pag. 1515

Ministero dell'interno:

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Lodi. Pag. 1517

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª-A vacante nella provincia di Trieste . . . . Pag. 1518

Ministero della difesa:

Graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a trenta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici. Pag. 1518

Posti di impiego civile per assistente tecnico nel ruolo della carriera esecutiva degli assistenti tecnici del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, spettanti ai sottufficiali delle forze armate e dei Corpi di polizia . . . Pag. 1519

Ministero della sanità: Elenco degli assistenti di chirurgia pediatrica, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 . . . Pag. 1519

Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità: Concorso, per esami, ad un posto di esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti chimici. Pag. 1521

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi quattrocentotrenta posti di operaio dell'armamento in prova . . . . . Pag. 1524

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Concorso, a cinque posti, di consigliere nel ruolo amministrativo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria . . . . Pag. 1525

Modifica del diario delle prove scritte del concorso a cinque posti di consigliere . . . . Pag. 1527

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a due posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di sperimentazione talassografica, carriera direttiva, specializzazione in talassografia applicata alla pesca . Pag. 1528

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a trentacinque posti di operaio con qualifica di guardiascuderia, nel ruolo degli operai permanenti dei servizi degli istituti di incremento ippico . . . . . . Pag. 1528

Cassa per il Mezzogiorno: Bando di concorso a cinquantotto borse di studio a favore di laureati in ingegneria, in matematica e in statistica, da usufruirsi presso la Cassa per il Mezzogiorno Pag. 1528

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare:

Concorsi, per titoli, a dieci posti nel ruolo dei tecnici di radiologia della carriera esecutiva della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare Pag. 1530

Concorsi, per titoli, a cinquanta posti nel ruolo del personale sanitario ausiliario della carriera esecutiva e a dieci posti nello stesso ruolo della carriera ausiliaria della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare Pag. 1531

Ministero delle partecipazioni statali: Concorso, per titoli, a quarantacinque posti di consigliere nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa, riservato al personale di ruolo di corrispondente carriera direttiva delle altre amministrazioni dello Stato Pag. 1533

REGIONI

Regione Puglia:

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1972, n. **17**.

Assegnazione di buoni-acquisto libri agli alunni delle scuole medie di 1° grado . Pag. 1536

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 64 DEL 9 MARZO 1973:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 12: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1975 (dalla serie 1ª/1975 alla serie 36ª/1975), emessi in base alla legge 18 febbraio 1966, n. 63, al decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431 ed al decreto ministeriale 9 marzo 1966. — Parte I: Elenco dei premi assegnati nella SETTIMA estrazione eseguita il 15 febbraio 1973; Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª estrazione.

(798)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1972, n. **1057**.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare una eredità.

N. 1057. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1972, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità, disposta dalla signora Annunciata Moscatelli ved. Teotino, con testamento olografo in data 14 novembre 1969, depositato e pubblicato con verbale a rogito dott. Renato Trabucchi, notaio in Milano, in data 16 gennaio 1970, col n. 46647 di repertorio e n. 10332 di raccolta, registrato a Milano in data 23 gennaio 1970 al n. 1510/71-M - Serie D, consistente in beni mobili e titoli per un valore presunto di L. 8.272.039.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1973
Atti di Governo, registro n. 256, *foglio n.* 21. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1973.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Marche.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Marche;

Vista la lettera con la quale il sig. Oscar Marini Diomedi, membro del comitato medesimo in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria su designazione della Confederazione italiana sindacati lavoratori, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota con la quale la predetta confederazione ha designato il sig. Giancarlo Bellardinelli in sostituzione del sig. Oscar Marini Diomedi;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Giancarlo Bellardinelli è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Marche in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti dell'industria ed in sostituzione del sig. Oscar Marini Diomedi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1973

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(1259)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1973.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sicilia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la legge 11 agosto 1972 n. 466, recante modifiche ed integrazioni, con effetto limitato al territorio della regione siciliana agli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, concernenti la composizione dei comitati regionale e provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e norme transitorie;

Visti i propri decreti in data 1° luglio 1971 e 13 settembre 1972 relativi alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sicilia;

Vista la lettera con la quale il dott. Domenico Mirone, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei datori di lavoro dell'industria su designazione della Confederazione generale della industria italiana, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota con la quale la confederazione predetta ha designato l'avv. Giuseppe Viola in sostituzione del dott. Domenico Mirone;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

L'avv. Giuseppe Viola è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sicilia in qualità di rappresentante dei datori di lavoro dell'industria ed in sostituzione del dott. Domenico Mirone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(1256)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1973.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Campania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Campania;

Vista la lettera con la quale il sig. Paolo Broccoli, membro del comitato predetto in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura su designazione della Confederazione generale italiana del lavoro, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la lettera con la quale la predetta confederazione ha designato il sig. Iginio Cocchi in sostituzione del predetto sig. Broccoli;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Iginio Cocchi è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Campania in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura ed in sostituzione del sig. Paolo Broccoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(1257)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1973.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Trentino-Alto Adige;

Vista la lettera con la quale il sig. Franco Ferrari, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti dell'industria su designazione della Confederazione italiana sindacati lavoratori, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota con la quale la confederazione predetta ha designato il sig. Enrico Cavazzana in sostituzione del sig. Franco Ferrari;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione:

Decreta:

Il sig. Enrico Cavazzana è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Trentino-Alto Adige in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti dell'industria ed in sostituzione del sig. Franco Ferrari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(1258)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1973.

Sostituzione di membri del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lombardia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lombardia;

Viste le lettere con le quali i signori Daniele Fanfoni e Licurgo Monelli, membri del comitato medesimo in qualità di rappresentanti dei lavoratori dipendenti dell'industria su designazione della Confederazione generale italiana del lavoro, hanno rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota con la quale la confederazione predetta ha designato i signori Osvaldo Muzzana e Fioretto Fioretti in sostituzione, rispettivamente, dei signori Daniele Fanfoni e Licurgo Monelli;

Ritenuta la necessità di provvedere alle richieste sostituzioni;

Decreta:

I signori Osvaldo Muzzana e Fioretto Fioretti sono nominati membri del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lombardia in qualità di rappresentanti dei lavoratori dipendenti dell'industria ed in sostituzione, rispettivamente, dei signori Daniele Fanfoni e Licurgo Monelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(1260)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1973.

Sostituzione di un membro del collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Udine.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, sulla assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali e le relative norme di attuazione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184;

Visto il proprio decreto in data 25 settembre 1971, con il quale si è proceduto alla ricostituzione del collegio sindacale della cassa mutua provinciale di Udine ai sensi dell'art. 22 della legge sopra menzionata;

Vista la nota n. 0008781 del 10 aprile 1972, con la Federazione nazionale delle casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali ha comunicato che il consiglio centrale in data 29 marzo 1972 ha proceduto alla designazione del dottor Giovanni Nistri, in sostituzione del rag. Paolo Micoli, deceduto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Giovanni Nistri è nominato sindaco effettivo presso il collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Udine, su designazione del consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1973

Il Ministro: COPPO

(1261)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1973.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, con sede in Arezzo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1048, con cui è stato istituito l'Ente autonomo per l'irrigazione della Valdichiana senese, perugina, aretina, delle valli contermini aretine, del bacino del Trasimeno e dell'alta valle del Tevere umbro-toscana, con sede in Arezzo;

Vista la legge 15 settembre 1964, n. 765, recante integrazioni alla citata legge 18 ottobre 1961, n. 1048;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 504, recante modifiche alle menzionate leggi 18 ottobre 1961, n. 1048 e 15 settembre 1964, n. 765, con cui l'ente predetto ha assunto la denominazione di Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, con sede in Arezzo;

Visto il decreto ministeriale in data 18 aprile 1969, con cui ai sensi dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 504, è stato costituito il consiglio di amministrazione del detto ente per il quadriennio decorrente dalla stessa data;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1969, con cui il dott. Cesare Patuelli è stato nominato presidente dell'ente medesimo per il suindicato quadriennio;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1969, con cui il geom. Giovanni Barbagli è stato nominato componente del consiglio di amministrazione dell'ente in questione in rappresentanza dei coltivatori diretti della provincia di Arezzo e in sostituzione del commendator Santi Meliciani dimissionario;

Vista la terna di persone proposta ai sensi della lettera *a*) dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 504, dal consiglio d'amministrazione dell'ente per la scelta del nuovo presidente dell'ente stesso in sostituzione del dott. Cesare Patuelli dimissionario;

Ritenuto di scegliere per tale carica il geom. Giovanni Barbagli, il quale pertanto cessa di far parte del detto consiglio di amministrazione per il titolo indicato nel decreto ministeriale del 1° agosto 1969;

Ritenuto altresì di provvedere alla sostituzione del geom. Giovanni Barbagli nella carica di rappresentante dei coltivatori diretti della provincia di Arezzo con successivo decreto, allorchè saranno espletate a termini del citato art. 5, lettera *d*) della legge 2 aprile 1968, n. 504, le procedure occorrenti per tale sostituzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per il restante periodo del quadriennio 18 aprile 1969-17 aprile 1973 il geom. Giovanni Barbagli è nominato presidente dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, con sede in Arezzo, in sostituzione del dott. Cesare Patuelli dimissionario.

Roma, addì 30 gennaio 1973

Il Ministro: NATALI

(1265)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1973.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.V.A., di Porto Marghera.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 16 settembre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. S.A.V.A., di Porto Marghera (Venezia) con effetto dal 1° maggio 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. S.A.V.A., di Porto Marghera (Venezia), è prolungata a sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1973

Il Ministro: COPPO

(3667)

ORDINANZA MINISTERIALE 10 gennaio 1973.

Revoca delle misure sanitarie per le provenienze dalla Costa d'Avorio.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 7 novembre 1970, con la quale le provenienze aeree dalla Costa d'Avorio sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previsto dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione con la quale la Costa d'Avorio è stata dichiarata indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate, con decorrenza immediata, le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 7 novembre 1970 per le provenienze aeree dalla Costa d'Avorio, perchè ridivenuta indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1973

Il Ministro: GASPARI

(1182)

ORDINANZA MINISTERIALE 10 gennaio 1973.

Revoca delle misure sanitarie per le provenienze dalla Sierra Leone.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 14 ottobre 1970, con la quale le provenienze dalla Sierra Leone sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione con la quale la Sierra Leone è stata dichiarata indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate, con decorrenza immediata, le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 14 ottobre 1970 per le provenienze dalla Sierra Leone, perchè ridivenuta indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1973

Il Ministro: GASPARI

(1183)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'associazione « La San Vincenzo », con sede in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1973, registro n. 1 Interno, foglio n. 282, l'associazione « La San Vincenzo », con sede in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare il legato, costituito dalla somma di lire 100.000, disposto in favore della stessa dalla sig.na Luigia Rocca, con testamento olografo 30 aprile 1965, pubblicato a rogito del dott. Melchiorre Soave, notaio in Lecco, in data 27 novembre 1970, rep. n. 975.

(992)

Autorizzazione al comune di Campobello di Licata ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970.

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1973, il comune di Campobello di Licata (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 51.499.932, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3001)

Autorizzazione al comune di Agugliaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1973, il comune di Agugliaro (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.896.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3002)

Autorizzazione al comune di Albettone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1973, il comune di Albettone (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.887.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3003)

Autorizzazione al comune di Alonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1973, il comune di Alonte (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.756.213, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3004)

Autorizzazione al comune di Asigliano Veneto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1973, il comune di Asigliano Veneto (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.643.888, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3005)

Autorizzazione al comune di Angiari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1973, il comune di Angiari (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3006)

Autorizzazione al comune di Arcole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1973, il comune di Arcole (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.860.632, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3007)

Autorizzazione al comune di Acquarica del Capo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Acquarica del Capo (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.523.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3008)

Autorizzazione al comune di Arnesano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Arnesano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.963.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3009)

Autorizzazione al comune di Alberona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Alberona (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.711.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3010)

Autorizzazione al comune di Apricena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Apricena (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 220.469.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3011)

Autorizzazione al comune di Alberobello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Alberobello (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 171.558.302, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3012)

Autorizzazione al comune di Binetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Binetto (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.019.086, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3013)

Autorizzazione al comune di Bitetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Bitetto (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 190.254.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3014)

Autorizzazione al comune di Bitritto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Bitritto (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.553.012, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3015)

Autorizzazione al comune di Botrugno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Botrugno (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.496.882, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3016)

Autorizzazione al comune di Boschi Sant'Anna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1973, il comune di Boschi Sant'Anna (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.370.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3017)

Autorizzazione al comune di Barbarano Vicentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1973, il comune di Barbarano Vicentino (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3018)

Autorizzazione al comune di Brogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1973, il comune di Brogliano (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.132.822, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3019)

Autorizzazione al comune di Bianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Bianco (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 168.112.617, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3020)

Autorizzazione al comune di Campo Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Campo Calabro (Reggio Calabria) viene autorizzato assumere mere un mutuo di L. 78.393.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3021)

Autorizzazione al comune di Candidoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Candidoni (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.458.897, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3022)

Autorizzazione al comune di Cardeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Cardeto (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 106.251.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3023)

Autorizzazione al comune di Careri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Careri (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 128.116.872, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3024)

Autorizzazione al comune di Cosoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Cosoleto (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.656.779, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3025)

Autorizzazione al comune di Campagna Lupia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1973, il comune di Campagna Lupia (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.524.702, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3026)

Autorizzazione al comune di Castelnovo di Sotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1973, il comune di Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.038.071, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3027)

Autorizzazione al comune di Calice al Cornoviglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1973, il comune di Calice al Cornoviglio (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.855.871, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3028)

Autorizzazione al comune di Casola in Lunigiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1973, il comune di Casola in Lunigiana (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.760.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3029)

Autorizzazione al comune di Capolona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1973, il comune di Capolona (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.034.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3030)

Autorizzazione al comune di Cona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1973, il comune di Cona (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.956.419, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3031)

Autorizzazione al comune di Ceggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1973, il comune di Ceggia (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.402.296, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3032)

Autorizzazione al comune di Castel Colonna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1973, il comune di Castel Colonna (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.802.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3033)

Autorizzazione al comune di Cerreto d'Esi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1973, il comune di Cerreto d'Esi (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.182.601, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3034)

Autorizzazione al comune di Cupramontana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1973, il comune di Cupramontana (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.938.463, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3035)

Autorizzazione al comune di Campiglia dei Berici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1973, il comune di Campiglia dei Berici (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.236.147, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3036)

Autorizzazione al comune di Corigliano d'Otranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Corigliano d'Otranto (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.292.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3037)

Autorizzazione al comune di Caprarica di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Caprarica di Lecce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.759.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3038)

Autorizzazione al comune di Castrignano de' Greci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Castrignano de' Greci (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.898.331, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3039)

Autorizzazione al comune di Dolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1973, il comune di Dolo (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.885.063, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3047)

Autorizzazione al comune di Collepasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Collepasso (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.258.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3041)

Autorizzazione al comune di Chieuti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Chieuti (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.384.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3042)

Autorizzazione al comune di Capurso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Capurso (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.253.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3043)

Autorizzazione al comune di Casamassima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Casamassima (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 264.455.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3044)

Autorizzazione al comune di Cassano delle Murge ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Cassano delle Murge (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 187.703.024, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3045)

Autorizzazione al comune di Cellamare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Cellamare (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.434.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3046)

Autorizzazione al comune di Ferruzzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Ferruzzano (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.443.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3050)

Autorizzazione al comune di Delianuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Delianuova (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 117.467.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3048)

Autorizzazione al comune di Feroleto della Chiesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Feroleto della Chiesa (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.419.933, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3949)

Autorizzazione al comune di Castrignano del Capo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Castrignano del Capo (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.885.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3040)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 46

Media dei titoli del 6 marzo 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	101,025
Redimibile 3,50 % 1934	99,825
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,775
» 5 % (Ricostruzione)	96,175
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,35
» 5 % (Città di Trieste)	94,725
» 5 % (Beni esteri)	93,375
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,375
» 5,50 % » » 1968-83	94,40
» 5,50 % » » 1969-84	95,925
» 6 % » » 1970-85	98,475
» 6 % » » 1971-86	98,70
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,80
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,875
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,50
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,075
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,50
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,575
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,975
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso riservato, per esami, a centoquarantaquattro posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 5 giugno 1965, n. 698;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380 e, in particolare l'art. 15;
Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1963, registro n. 40, foglio n. 216, con il quale, in applicazione dell'art. 16 della predetta legge 3 novembre 1961, n. 1255, è stato indetto un concorso riservato per titoli ed esami a centonovantanove posti di vicesegretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie;
Visti i decreti ministeriali 5 gennaio 1970, registrati alla Corte dei conti il 9 luglio 1970, registro n. 63, fogli nn. 278 e 279, con i quali il predetto decreto ministeriale 18 marzo 1963 è stato modificato, in applicazione dell'art. 2 della citata legge 5 giugno 1965, n. 698;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso riservato per esami a centoquarantaquattro posti di segretario in prova (parametro 160) nel ruolo del personale della carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie.

Art. 2.

Il concorso è riservato al personale non insegnante di ruolo e non di ruolo, comunque assunto e retribuito anche a carico dei bilanci universitari, degli istituti delle università e degli osservatori astronomici e vesuviano, in servizio nelle università e negli istituti di istruzione universitaria, nei relativi istituti e negli osservatori astronomici e vesuviano, con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati alle università, agli istituti e agli osservatori da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei titoli e requisiti di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di diploma di istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

b) avere compiuto alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso il 18° anno di età: si prescinde dal limite massimo di età previsto per l'ammissione ai concorsi dalle vigenti disposizioni;

c) essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale dell'istruzione universitaria, divisione IV, direttamente, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio e recapito;

m) l'accettazione di qualsiasi residenza.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda prodotta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti di ruolo è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Ogni domanda dovrà essere corredata da un certificato, rilasciato dal capo dell'amministrazione alla quale appartengono, e cioè dal rettore dell'università o istituto di istruzione universitaria o dal direttore dell'osservatorio astronomico, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Gli esami di cui al presente concorso consistono in una prova scritta e una prova orale, secondo il programma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non riporti la votazione di almeno sei decimi.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Gli esami avranno luogo in Roma nella sede e nei giorni che saranno comunicati mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificazione personale agli interessati.

Per sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto ottenuto nella prova scritta e quello riportato nella prova orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale - Parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) *titolo di studio*: diploma originale o copia autentica su carta da bollo. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta da bollo, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta da bollo contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause, che, a termine delle vigenti disposizioni, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

f) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo, ovvero certificato di esito di visita di leva su carta da bollo.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere *in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti* riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio su carta da bollo, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi di presentare *soltanto i seguenti documenti*:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, numero 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1972
Registro n. 85, *foglio n.* 281

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. . sottoscritt . . . . (*a*), nat . . a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . ., chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso riservato per esami a centoquarantaquattro posti di segretario in prova (parametro 160) nel ruolo del personale della carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie, concorso indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1972, registro n. 85, foglio n. 281, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 9 marzo 1973.

A tal fine . . . sottoscritt . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . .;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado;

6) di aver prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*e*);

7) di non essere stat . . destituit . . o dispensat . . dall'impiego presso una pubblica amministrazione; di non essere stat . . dichiarat . . decadut . . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere dispost . . in caso di nomina, ad accettare qualunque residenza;

9) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*f*) . . . . .

. . sottoscritt . . dichiara, inoltre, di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . . . .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*g*) . . . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Il sottoscritto allega, altresì, la dichiarazione prevista dall'art. 4, ultimo comma, del bando di concorso.

Luogo e data . . . . . .

Firma (*h*)

. . . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) Indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*f*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*g*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*h*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAMIE

Gli esami constano:

a) di una prova scritta, vertente su elementi di diritto amministrativo o costituzionale;

b) di una prova orale vertente sui seguenti argomenti:

1) elementi di diritto pubblico, con particolare riguardo ai seguenti argomenti: la Costituzione della Repubblica; l'amministrazione diretta e indiretta; organi dell'amministrazione diretta centrale, attivi e consultivi; organi dell'amministrazione diretta locale; amministrazione indiretta; enti ausiliari dello Stato, regioni, province, comuni; atti amministrativi: elementi e vizi; il sistema dei controlli; nozioni essenziali sulla giustizia amministrativa; varie specie di ricorsi; gli organi della giustizia amministrativa;

2) elementi di legislazione universitaria;

3) nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

4) nozioni di contabilità di Stato, con particolare riguardo ai servizi dell'amministrazione universitaria.

(928)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Lodi

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 2 dicembre 1970, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Lodi (Milano);

Visto il decreto ministeriale in data 24 novembre 1972 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Lodi, nell'ordine appresso indicato:

1.	Ioli dott. Giovanni	punti	92,90	su 132
2.	Bortolan dott. Mariano	»	92,78	»
3.	Piccoli dott. Bruno	»	92,52	»
4.	Ferretti dott. Gustavo	»	87,75	»
5.	Micio dott. Ardesino	»	84.73	»
6.	Zoia dott. Mario	»	83,08	»
7.	D'Ancona dott. Antonio	»	81,36	»
8.	Bertola dott. Vincenzo	»	80,55	»
9.	Vernuccio dott. Giovanni	»	80,35	»
10.	Milanesi dott. Luigi	»	79,85	»
11.	Anania dott. Pantaleone	»	79,77	»
12.	Spani dott. Tommaso	»	79,06	»
13.	Geraci dott. Vincenzo	»	78,92	»
14.	Sallustio dott. Vito	»	78,51	»
15.	Mangiaterra dott. Giuseppe	»	77,83	»
16.	Raglianti dott. Luigi	»	77,21	»
17.	Rollone Eusebio	»	76 —	»
18.	Maddalone Pasquale, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	75,60	»
19.	Azzi dott. Palmiro	»	75,60	»
20.	Caruana Salvatore	»	75,50	»
21.	Pannone dott. Francesco	»	74,38	»
22.	Laurenza dott. Giovanni	»	73,90	»
23.	Coco dott. Vincenzo	»	73,35	»
24.	Moriconi dott. Benito	»	73,24	»
25.	Bartalena dott. Valentino	»	73,19	»
26.	Donati Gualtiero	»	73,16	»
27.	Potarollo dott. Riccardo	»	72,96	»
28.	Puglisi dott. Carmelo	»	72,57	»
29.	Settis Rocco	»	71,89	»
30.	Parini Antonio	»	71,66	»
31.	Ventriglia dott. Giovanni	»	71,27	»
32.	Imboldi dott. Rocco Emilio	»	71,19	»
33.	Mazza dott. Osvaldo	»	71,15	»
34.	Mantelli Erminio	»	70,98	»
35.	Di Blasi dott. Giuseppe	»	70,96	»
36.	Rodighiero dott. Renato	»	70,65	»
37.	Lauletta dott. Angelo	»	70,51	»
38.	De Pascale dott. Mario	»	70,18	»
39.	De Negri dott. Enrico	»	69,99	»
40.	Bertoni dott. Peppino	»	69,97	»
41.	Bellizzi Alessandro	»	69,08	»
42.	Evangelisti Ugo	»	69,06	»
43.	Filippi dott. Davide	»	68,95	»
44.	Faissola Giovanni	»	68,22	»
45.	Delli Paoli dott. Dante	»	67,83	»
46.	Buccheri dott. Antonino	»	66,98	»
47.	Sperduti Michele	»	66,87	»
48.	De Flumeri Francesco	»	66,52	»
49.	Achilli Amedeo	»	66,06	»
50.	Travaglini dott. Giuseppe	»	65,65	»
51.	Piscitelli Ferruccio	»	65,54	»
52.	Stenghele Giuseppe	»	64,89	»
53.	Amistani Elio	»	64,80	»
54.	Tarella dott. Domenico	»	64,42	»
55.	Bellotoma Giovanni	»	64,11	»
56.	Ceruti Giuseppe	»	63,14	»
57.	Pellegrino Guelfo	»	62,47	»

58. Agnoli Mario	punti 61,62	su 132
59. Lunghi Gaetano	» 61,51	»
60. Ridolfo Francesco	» 60,97	»
61. Pacifici Luigi	» 60,66	»
62. Narducci Fiorenzo	» 60 —	»
63. Pascale Vittorio	» 58,59	»
64. Suelzu dott. Clemente	» 58,52	»
65. Persoglio Domenico	» 58,04	»
66. Monti Giovanni	» 57,90	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1973

p. *Il Ministro*: SARTI

(1046)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª-A vacante nella provincia di Trieste.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 20 giugno 1972 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª *A* vacante nella provincia di Trieste;

Visto il decreto ministeriale in data 24 novembre 1972 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851, 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604 e 17 febbraio 1968, n. 107;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª *A* vacante nella provincia di Trieste, nell'ordine appresso indicato:

1. Zaffarano dott. Michele	punti 124,06	su 150
2. Vucusa dott. Riccardo	» 119,09	»
3. Nai dott. Siro	» 112,04	»
4. Schlitzer dott. Pasquale	» 111,50	»
5. Eydoux dott. Ermanno	» 110,50	»
6. De Lisi dott. Leonardo	» 109,36	»
7. Vailati dott. Costantino	» 106,75	»
8. Giordano dott. Luigi	» 103,88	»
9. Liberotti dott. Giacomo	» 102,77	»
10. Caimmi dott. Luigi	» 102,25	»
11. Verghetti dott. Pietro	» 101,77	»
12. Molinari dott. Lodovico	» 101,60	»
13. Schinco dott. Emilio	» 101,59	»
14. Cantanna dott. Pietro	» 100,88	»
15. Aniceti dott. Dante	» 100,09	»
16. Tani dott. Bruno	» 99,52	»
17. Gaggeri dott. Ernesto	» 99,50	»
18. Pieschi dott. Antonio	» 94,77	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1973

p. *Il Ministro*: SARTI

(1045)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a trenta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 27 settembre 1971, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a trenta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1971, registro n. 43 Difesa, foglio n. 366;

Visto il decreto ministeriale in data 3 febbraio 1972, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1972, registro n. 8 Difesa, foglio n. 100;

Visto il decreto ministeriale in data 12 giugno 1972, con il quale è modificata la composizione della commissione stessa, registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1972, registro n. 22 Difesa, foglio n. 346;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati:

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a trenta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

Specialità aeronautici:

1. Scancarello Pino	punti 827,4
2. Scura Claudio	» 807,4
3. Pelliciotta Aldo	» 783
4. Lotti Carlo	» 774
5. Porricelli Michele	» 767
6. Vicerè Biagio	» 750
7. Davassi Carmine	» 749,2
8. Impronta Nicola	» 743,2
9. D'Ascenzi Roberto	» 732,6
10. Vozzella Raffaele	» 731,8
11. Cezza Giancarlo	» 731
12. Stefanuto Ruggero	» 730
13 Grasso Raffaele	» 726
14. Mastrorilli Vittorio	» 723
15. Mancone Angelo	» 722,4
16. Boni Mauro	» 712,4
17. Lombardi Lino	» 706,2
18. Manzo Guglielmo	» 693,8
19. Fantuz Gabriele	» 666,8
20. Iacolutti Claudio	» 639,8

Specialità elettronici:

1. Damiani Oscar	punti 808
2. Nardo Paolo	» 779,8
3. Marassi Giorgio	» 778
4. Venditti Mauro	» 777
5. Luciano Angelo	» 761,4
6. Cetrone Pasquale	» 760
7. Saltarelli Pasquale	» 758,4
8. Liberto Umberto	» 756,2
9. Scarpetta Lorenzo	» 754,4
10. Zanolla Adelchi	» 751,6
11. Chiarelli Giovanni	» 729
12. Gonella Marco	» 721
13. Castellani Claudio	» 715,6
14. Timpano Salvatore	» 711,6
15. Ricci Claudio	» 707,6
16. Crocetta Giorgio	» 683,2
17. Carbonari Marco	» 677
18. Angeletti Aldo	» 669
19. Valeri Giovanni	» 659
20. Maiorana Giuseppe	» 626,8

Specialità elettricisti:

1. Pascarella Salvatore	punti 836
2. Padroni Paolo	» 819
3. Melca Antonio	» 787,2
4. Trinca Colonel Silvio	» 726
5. Lastrucci Giancarlo	» 715,4
6. Di Fulio Edmondo	» 712
7. Ruaro Franco	» 696,2
8. D'Ambrosio Giuseppe	» 689
9. Preziuso Vincenzo	» 677

Specialità automobilisti:

1. Castellari Fabio	punti 808
2. Scipioni Lamberto	» 806
3. Frulli Roberto	» 777
4. Puppato Galliano	» 768,2
5. Nicoli Angelo	» 758
6. Serra Ettore	» 713,5
7. Morea Matteo	» 664

Specialità fotografi:

1. Di Capua Pier Carlo	punti 765
2. Giachetti Fosco	» 665,8

Specialità edili:

1. Zaza Rocco .	punti	791
2. Trenta Giacomo .	»	736
3. Bianco Giovanni .	»	704
4. Garibaldi Luigi	»	664,2
5. Gambardella Amedeo .	»	635
6. Nocerino Vincenzo	»	606

Specialità geofisici:

1. De Angelis Nello .	punti	781
2. Lanave Aldo	»	767
3. Marzano Donato .	»	726,8
4. Ercolani Emilio .	»	716
5. Dattilo Salvatore	»	714
6. Torchiani Carlo .	»	712,25
7. Maran Giorgio	»	706
8. Farabollini Benito	»	697
9. Paiano Giovanni .	»	674
10. Proietti Scifoni G. Carlo .	»	625
11. Coppola Carlo	»	609

Specialità assistenti di laboratorio:

1. Mecozzi Mauro	punti	766,2
2. Salvini Riccardo .	»	734,4
3. Trotta Ivo	»	634

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 dicembre 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1973
Registro n. 2 *Difesa, foglio n.* 355

(1065)

Posti di impiego civile per assistente tecnico nel ruolo della carriera esecutiva degli assistenti tecnici del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, spettanti ai sottufficiali delle forze armate e dei Corpi di polizia.

Sono disponibili nel ruolo degli assistenti tecnici del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, n. 6 (sei) posti spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 500 (cinquecento) nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, le sedi di Bari, Bologna, Firenze, Napoli, Palermo e Roma. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio — corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963 — direttamente e rispettivamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina e della Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica, le quali, a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali del Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

In ogni caso, tutte le domande degli aspiranti al concorso dovranno pervenire a questa Direzione generale entro e non oltre trenta giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione, restando, in caso diverso, le autorità gerarchiche personalmente responsabili dell'eventuale esclusione degli interessati dal concorso.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di assistente tecnico, 2ª classe di stipendio, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 25 gennaio 1973

Il Ministro: TANASSI

(1114)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco degli assistenti di chirurgia pediatrica, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 6 novembre 1971 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame regionale di idoneità ad assistente di chirurgia pediatrica bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Ausserer Osvaldo	Merano - 17 luglio 1939					si		
2. Bassotti Alessandri Amedeo	Roma - 20 giugno 1943	si						
3. Battisti Cesare	Vittorio Veneto - 27 giugno 1936					si		
4. Bragheri Romano	Cozzo - 16 novembre 1939					si		
5. Campanelli Giuseppe	Roma - 16 maggio 1942	si						
6. Capozza Mario	Casarano - 7 aprile 1943					si		
7. Chiari Giorgio	Spinadesco - 19 gennaio 1944	si						
8 Ciardini Aladino	Livorno - 8 giugno 1936					si		
9 Comito Antonio	Gioiosa Ionica Marina - 21 gennaio 1939	si						
10 D'Antonio Gennaro	Roma - 5 giugno 1940					si		
11. De Dominicis Mario	Pratola Peligna - 1° gennaio 1938	si						
12. Dell'Agnola Carlo Alberto	Roma - 1° ottobre 1942	si						
13 Dell'Anna Benedetto	Lecce - 26 giugno 1937					si		
14. De Nardo Lucio	Salerno - 26 agosto 1942	si						
15. De Vincentiis Gaetano Franco	Taranto - 22 agosto 1935	si						
16. Di Iorio Gennaro	Barano d'Ischia - 17 luglio 1934		si					
17 Domenici Roberto	Livorno - 28 settembre 1939					si		
18. Fabbrini Giorgio	Udine - 6 luglio 1940					si		
19. Galea Pasquale	Turianova - 16 luglio 1940					si		
20. Ghinelli Cesare	Pescara - 3 agosto 1941					si		
21. Giacomini Marco Antonio	Genova-Pegli - 26 agosto 1935					si		
22. Giangregorio Francesco	Sannicandro Garganico - 12 ottobre 1940					si		
23. Gramegna Achille	Prenosello - 8 luglio 1939					si		
24. Grassi Michele	Siracusa - 18 settembre 1928		si					
25. Lattaro Romano	Napoli - 9 aprile 1933					si		
26. Lo Cascio Manlio	Palermo - 22 ottobre 1939	si						
27. Locatelli Giuseppe	Corma Imagna - 28 marzo 1940					si		
28. Lombari Carmine	Napoli - 1° febbraio 1941					si		
29. Mangieri Cesare	Irsina - 21 marzo 1936					si		
30. Marenzi Cesare	Lecce - 15 giugno 1939	si						
31. Montrone Rocco	Casamassima - 11 maggio 1928					si		
32. Nicola Roberto	Andria - 8 ottobre 1936		si					
33. Pampaloni Angiolino	Firenze - 9 settembre 1934					si		
34. Panozzo Giorgio	Siena - 17 gennaio 1937	si						
35. Pansini Luigi	Molfetta - 28 marzo 1940	si						
36. Pelli Piero	Firenze - 21 febbraio 1933	si						
37. Ragni Bruno	Termoli - 27 agosto 1931					si		
38. Rizzo Antonino	Carrosio - 22 giugno 1943	si						
39. Romagnoli Giuseppe Antonio	Alessandria - 8 novembre 1942	si						
40. Rubertelli Corrado	Napoli - 8 giugno 1933		si					
41. Saviano Riccardo	Napoli - 30 maggio 1923		si					
42. Schettino Roberto Antonio	Lauro - 1° settembre 1942	si						
43. Seymandi Pierluigi	Saluzzo - 2 aprile 1943	si						
44. Sepe Silvano	Marano di Napoli - 12 novembre 1943	si						
45. Travostini Alberto Maria	Roma - 4 gennaio 1943	si						
46. Vay Pietro	Torino - 14 aprile 1940	si						
47. Vanini Vittorio	Milano - 11 marzo 1940					si		
48. Vecchio Giulio	Melissa - 4 gennaio 1942	si						
49. Viggiano Vincenzo	S. Marco Argentano - 20 marzo 1940					si		
50. Vinelli Giuseppe	Genova - 12 giugno 1922		si					
51. Violini Attilio	Luino - 5 febbraio 1940					si		
52. Vozza Francesco	Forlì - 15 luglio 1936					si		

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di assistente di chirurgia pediatrica, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1973

Il Ministro: GASPARI

(925)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso, per esami, ad un posto di esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti chimici

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Vista la legge 11 maggio 1971, n. 390;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modifiche;

Accertato che nel ruolo della carriera di concetto degli esperti chimici dell'Istituto superiore di sanità, tenuto conto delle riserve di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, è attualmente disponibile un posto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami ad un posto di esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti chimici dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo di vincitore del concorso;

E) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni: per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni foglio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno 7 figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superiore i 40 anni.

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto sino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimente assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra gli invalidi di guerra e civili di guerra di cui all'art. 2, ultimo comma, nonchè gli invalidi per servizio di cui all'art. 3, ultimo comma, della suddetta legge n. 482.

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato o di opera di ruolo dello Stato;

b) di coloro che prestino la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modificazioni, purchè in possesso degli altri requisiti.

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

d) degli ufficiali e sottoufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato dal Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta bollata indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzett Ufficiale* Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utili anche se spedite a mezzzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio ed indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) la lingua straniera, di cui al successivo art. 4, nella quale intendono sostenere il colloquio.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale od altro funzionario incaricato dal sindaco: per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

Gli esami consisteranno di una prova scritta una prova pratica edd un colloquio.

A) *Prova scritta*:

Fondamenti di chimica analitica con nozioni di chimica farmaceutica analitica e di biochimica analitica. Fondamenti di chimica organica e di chimica inorganica.

B) *Prova pratica*:

Determinazione spettrofotometrica di un composto organico o separazione quantitativa mediante procedimento cromatografico.

C) *Colloquio*:

Cultura nei campi della chimica indicati per la prova scritta e per la prova pratica.

Traduzione a vista di un brano riguardante un metodo di analisi da una delle seguenti lingue straniere: inglese, francese, tedesco, a scelta del candidato.

Ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

La prova scritta avrà luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena 299, il giorno 17 aprile 1973, alle ore 9.

La prova pratica avrà luogo, subordinatamente al superamento della prova scritta presso l'Istituto medesimo, il giorno 15 maggio 1973, alle ore 9.

Ai candidati ammessi a sostenere la prova pratica ne sarà data comunicazione in tempo utile.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno suindicati.

L'istituto non assume alcna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

Art. 6.

Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato almeno sei decimi nella prova pratica.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto riportato nella prova scritta, il voto ottenuto nella prova pratica e quello riportato nel colloquio.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno presentare o far pervenire all'ufficio personale dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri della Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al esguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari ed i militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385, ed i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta bollata, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6. dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su prescritta carta bollata, rilasciata dal Prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate

tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della Repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stato riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

g) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata, attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, numero 1539;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della Legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilascito dal competente comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato dell'amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

l) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18, nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore, ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

n) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

o) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *h*) ed *i*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

p) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

q) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

r) gli insigniti di medaglia al valoro militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, ed i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

s) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

t) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *t*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

w) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo, su prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

x) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronatica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre

1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, della autorità militare;

y) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7, lettera *d*), dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello Stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale, rilasciato dall'autorità militare competente.

Art. 8.

La graduatoria di merito e quella del vincitore del concorso saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubbicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà presentare o far pervenire all'ufficio personale dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia della disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 7;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoncità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 7, salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trova alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837

I documenti di cui ai numeri 2), 3). 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 10.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti richiesti e che risulterà in possesso dei prescritti requisiti sarà assunto in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguirà, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo, la nomina ad esperto nel ruolo della carriera di concetto degli esperti chimici dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 11.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1972

Il Ministro: Gaspari

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1973
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 155.

(1047)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi quattrocentotrenta posti di operaio dell'armamento in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1972, n. 256, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi quattrocentotrenta posti di operaio dell'armamento in prova;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Di Guglielmo dott. ing. Guglielmo, direttore centrale.

Membri:

Mastrilli dott. Italo, ispettore capo;

Pucci da Filicaia Sergio, segretario superiore 1ª;

Pascucci geom. Luciano, segretario tecnico superiore;

Stracciati ing. Guglielmo, ispettore capo superiore a riposo.

Segretario:

Minotti Lamberto, segretario superiore.

Roma, addì 21 novembre 1972

Il direttore generale: BORDONI

(1044)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso, a cinque posti, di consigliere nel ruolo amministrativo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, contenente norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e successive modificazioni;

Viste le leggi 8 marzo 1958, n. 194, 1° febbraio 1960, n. 67, 6 dicembre 1971, n. 1076 e 29 novembre 1971, n. 1089 concernenti l'equipollenza di alcuni diplomi di laurea;

Tenuto conto delle riserve di posti previsti dall'art. 16 del citato del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo amministrativo degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cinque posti di consigliere nel ruolo amministrativo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche o in economia e commercio o di laurea dichiarata equipollente a quella in economia e commercio dalla legge o di una delle lauree elencate nell'art. 2 del regio decreto 27 giugno 1937, n. 1354, conseguita in base ad ordinamenti didattici precedenti;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma - Via XX Settembre n. 20, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro dell'Ufficio postale di accettazione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario competente a ricevere la domanda o, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di Compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal secondo comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente articolo 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per coloro che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni: per gli invalidi militari e civili di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro ed i profughi disoccupati, cui siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, numero 482.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università.

I benefici di cui alle lettere *a*) *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi il quarantesimo anno di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 299, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di due prove scritte e di un colloquio sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, nei giorni 1° e 2 marzo 1973, alle ore 8,30 a Roma, via Torino, 45.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguano l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerlo almeno venti giorni prima.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto al colloquio.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso, la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro, i profughi: qualora siano disoccupati ed intendano avvalersi del beneficio della riserva di posti di cui all'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, certificato del competente ufficio provinciale del lavoro; qualora non siano disoccupati:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dovrà risultare la categoria di pensione e la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove di guerra: certificato modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante lo attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

h) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro:

il documento di cui alle precedenti lettere *a)* o *b)* o *c)* comprovanti la qualità d'invalido del genitore nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

i) le madri, le sorelle vedove non rimaritate o nubili:

di caduti in guerra: certificato del sindaco attestante che il congiunto è caduto in guerra o per fatto di guerra nonchè il rapporto di parentela della concorrente con il caduto e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto attestante che il medesimo è deceduto per causa di servizio, nonchè certificato del sindaco attestante la parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta dichiarazione e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti sul lavoro: attestazione del competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè il certificato del sindaco attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta attestazione e, per le sorelle, lo stato civile;

l) i debitori di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciata successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dalla autorità consolare;

p) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

q) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'articolo 4 della legge 4 dicembre 1956, n 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciata dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione del certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma. Qualora tale documento risulti rilasciato in data anteriore a quella dell'invito a presentare i documenti, esso dovrà essere accompagnato da una dichiarazione attestante che lo stesso certificato ha tuttora valore sostitutivo del diploma.

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciata dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal commissario di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dello aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare la attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativa all'impiego civile rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 marzo 1972

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1973
Registro n. 1 *Agricoltura, foglio n.* 100

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

Diritto amministrativo e diritto civile;

Ragioneria generale, ragioneria applicata alle aziende pubbliche, contabilità generale dello Stato.

COLLOQUIO

Le materie delle prove scritte,

Nozioni di diritto costituzionale,

Nozioni di economia politica e scienza delle finanze,

Elementi di statistica.

Roma, addì 21 marzo 1972

Il Ministro: NATALI

(875)

Modifica del diario delle prove scritte del concorso a cinque posti di consigliere

Le prove scritte del concorso a cinque posti di consigliere nel ruolo amministrativo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, indetto con il decreto ministeriale 21 marzo 1972, sono rinviate ai giorni 21 e 22 maggio 1973 ed avranno luogo a Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4 con inizio alle ore 8,30.

(3273)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a due posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di sperimentazione talassografica, carriera direttiva, specializzazione in talassografia applicata alla pesca.

In data 12 gennaio 1973 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino Ufficiale n. 1-*bis* del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso indetto con decreto ministeriale 23 marzo 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 18 agosto 1970, a due posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di sperimentazione talassogrofica, carriera direttiva, specializzazione in talassografia applicata alla pesca.

(1064)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a trentacinque posti di operaio con qualifica di guardia scuderia, nel ruolo degli operai permanenti dei servizi degli istituti di incremento ippico.

In data 12 gennaio 1973 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino Ufficiale n. 1-*bis* del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso indetto con decreto ministeriale 5 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 17 luglio 1971 a trentacinque posti di operaio, con qualifica di guardiascuderia, nel ruolo degli operai permanenti dei servizi degli istituti di incremento ippico.

(1063)

CASSA PER IL MEZZOGIORNO

Bando di concorso a cinquantotto borse di studio a favore di laureati in ingegneria, in matematica e in statistica, da usufruirsi presso la Cassa per il Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE

Viste le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno nelle sedute del 12 gennaio 1973 e 9 febbraio 1973, con le quali, in relazione alle esigenze derivate dalla nuova politica meridionalistica ed allo scopo di integrare, nelle aree di intervento della Cassa per il Mezzogiorno, i quadri professionali dei laureati in ingegneria, in matematica ed in statistica in modo più specializzato, sono state istituite borse di studio, da usufruirsi presso la Cassa medesima, a favore di laureati nelle predette discipline:

Determina:

Art. 1.

E' indetto un concorso per l'assegnazione di cinquantotto borse di studio, a favore di laureati in ingegneria, in matematica ed in statistica, da usufruirsi presso la Cassa per il Mezzogiorno.

Le borse sono così distribuite:

A) *Ingegneria civile*: trentacinque borse di studio distinte nelle seguenti discipline:
  a) n. 18 idraulica;
  b) n. 9 trasporti;
  c) n. 2 edile;
  d) n. 4 strutture in c.a., c.a.p. ed in ferro;
  e) n. 2 geotecnica.

B) *Ingegneria industriale*: quindici borse di studio distinte nelle seguenti discipline:
  a) n. 6 meccanica e navale;
  b) n. 6 elettronica ed elettrotecnica;
  c) n. 3 chimica.

C) *Matematica*: cinque borse di studio.

D) *Scienze statistiche*: tre borse di studio.

Art. 2.

Le borse non sono cumulabili con altre borse, nè con assegni o sovvenzioni di analoga natura.

Non possono essere cumulate neppure con stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti di impiego pubblico.

Art. 3.

Ciascuna borsa di studio ha la durata di dodici mesi ed un importo di L. 225.000 lorde mensili.

Tale importo è elevato a L. 280.000 lorde mensili per coloro che dovranno svolgere i corsi in provincia diversa da quella in cui sono residenti.

Le borse di studio possono essere eventualmente prorogate.

I borsisti saranno assicurati a cura della « Cassa » per gli infortuni sul lavoro.

Art. 4.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani nati in data non anteriore al 1° gennaio 1940, che abbiano conseguito le lauree di cui ai punti A), B), C) e D), dell'art. 1 con votazione non inferiore a 105/110 o proporzione equivalente e che abbiano superato, per i laureati in ingegneria, l'esame di abilitazione all'esercizio della professione.

Gli aspiranti, inoltre, devono aver ottemperato agli obblighi militari di leva o ne devono essere esentati.

Non è consentito di partecipare a più di un concorso nelle discipline indicate all'art. 1.

Art. 5.

Le domande di ammissione, redatte in carta libera e firmate dagli aspiranti, devono essere fatte pervenire, esclusivamente a mezzo raccomandata, alla Cassa per il Mezzogiorno - Servizio personale (00144 - Roma-EUR - piazza Kennedy, 20) entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'Ufficio Postale all'atto della spedizione.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, l'aspirante deve indicare:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) il concorso al quale intende partecipare, precisando la disciplina quale riportata all'art. 1;

c) la residenza;

d) l'indirizzo a cui desidera che gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso, qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza, indicando il numero di codice postale.

Il candidato deve inoltre dichiarare nella domanda, sotto la sua personale responsabilità:

e) di essere cittadino italiano;

f) di non aver riportato condanne penali;

g) se abbia o no usufruito o debba usufruire di altre borse di studio o di addestramento della « Cassa » e per quale durata;

h) di essere abilitato all'esercizio della professione (solo per ingegneri);

i) di essere militesente.

La firma dell'aspirante, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o cancelliere o segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza del candidato.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di laurea dell'aspirante, nel quale siano indicate le votazioni riportate nell'esame di laurea e nei singoli esami di profitto;

2) tesi di laurea nonchè eventuali pubblicazioni, possibilmente in duplice copia, e qualsiasi altro titolo che l'aspirante ritenga utile presentare nel proprio interesse;

3) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

Il certificato di laurea e gli altri certificati eventualmente presentati al concorso, secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere in carta libera a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati.

Art. 6.

Il concorso sarà giudicato da una commissione nominata dal presidente della « Cassa ».

Tale commissione procederà preliminarmente all'esame dei titoli indicati nell'art. 5. A tal fine ogni commissario disporrà di 10 punti per la valutazione del complesso dei titoli.

Il giudizio sui titoli sarà integrato dalla valutazione conseguente ad un colloquio sulle materie dei rispettivi corsi di laurea. Ogni commissario potrà attribuire non più di cinque punti per la valutazione del colloquio.

Nel suo giudizio la commissione terrà conto non soltanto dell'attitudine dei singoli candidati a svolgere compiti operativi ma anche della preparazione professionale nei campi specifici.

I candidati che ne avranno fatto esplicita richiesta nella domanda di ammissione, potranno, alla fine di tale colloquio, dimostrare la propria conoscenza di una delle seguenti lingue estere: inglese, francese o tedesco.

Per tale conoscenza la commissione non potrà assegnare, globalmente, più di un punto.

Al colloquio, la cui data verrà indicata mediante comunicazione diretta, saranno ammessi i concorrenti i cui titoli saranno stati meglio valutati.

Gli ammessi al colloquio saranno in numero uguale a quello delle borse messe a concorso per ogni disciplina, aumentato della metà ed arrotondato, se necessario, per eccesso.

Ai convocati saranno rimborsate le spese di viaggio su mezzi ordinari.

Al termine dei suoi lavori la commissione, con motivata relazione, formerà la graduatoria di merito e designerà i vincitori.

Il giudizio di merito della commissione è insindacabile.

La « Cassa » provvederà a notificare a ciascun concorrente l'esito del concorso.

Art. 7.

Le borse sono conferite con provvedimento del presidente della « Cassa ».

Nel caso di rinuncia o decadenza del prescelto si potrà procedere ad una successiva assegnazione, secondo la graduatoria di merito.

Ai classificati potrà essere rilasciato un attestato di partecipazione al concorso con la indicazione della posizione di graduatoria.

Art. 8.

Nel perentorio termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata, con la quale sarà data loro notizia del conferimento della borsa, gli assegnatari dovranno far pervenire alla « Cassa » a pena di decadenza, dichiarazione di accettazione senza riserve, della borsa medesima, alle condizioni tutte loro comunicate. Con detta dichiarazione gli assegnatari dovranno inoltre dare esplicita assicurazione, sotto la loro personale responsabilità, che non usufruiranno, durante tutto il periodo di godimento della borsa, di altre borse nè di altri analoghi assegni o sovvenzioni e che non percepiscono stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura derivanti da rapporti di impiego pubblico.

Entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata gli assegnatari dovranno, inoltre, far pervenire alla « Cassa », a pena di decadenza, il certificato di nascita, il certificato del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi da quella valida per la presentazione delle domande, il certificato di cittadinanza italiana, il certificato di buona condotta e, se l'assegnatario è di sesso maschile, un documento militare dal quale risulti la posizione nei confronti degli obblighi di leva.

Art. 9.

La data di decorrenza delle singole borse è stabilita dalla « Cassa » all'atto dell'assegnazione.

I corsi di applicazione si svolgeranno, nei giorni non festivi, presso la sede centrale o le sedi decentrate della « Cassa ». E' obbligatoria la partecipazione anche a seminari a carattere formativo ed informativo, quando disposti.

Agli assegnatari che, per motivi connessi all'attività da svolgere, dovessero allontanarsi dalla sede attribuita, sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, nonchè una diaria giornaliera di lorde L. 10.000 per i soli giorni di viaggio.

Gli assegnatari hanno l'obbligo:

a) di iniziare puntualmente, alla data indicata, l'attività per la quale la borsa è stata loro assegnata;

b) di continuarla regolarmente ed ininterrottamente per il periodo di durata della borsa;

c) di osservare le disposizioni impartite dalla « Cassa » in materia.

Ogni tre mesi gli assegnatari sono tenuti a fornire alla « Cassa » una relazione sull'attività svolta indicando, ove lo ritenessero necessario, indirizzi per le successive ulteriori fasi applicative.

L'assegnatario che, dopo aver iniziato l'attività in programma, non la prosegua senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine, non dia prova di diligenza ed operosità, può essere dichiarato decaduto, con motivato provvedimento del Presidente della « Cassa » dall'ulteriore godimento della borsa.

Analogo provvedimento potrà essere adottato nel caso di assenza per malattia eccedente i 30 giorni consecutivi.

Art. 10.

Il pagamento delle borse sarà effettuato dalla « Cassa » agli assegnatari, in rate mensili, di uguale importo, posticipate.

Art. 11.

Non si farà luogo alla restituzione dei certificati indicati nel precedente art. 8. Gli altri certificati e titoli saranno restituiti immediatamente a coloro ai quali siano state conferite le borse; a tutti gli altri concorrenti saranno restituiti solo dopo il 180° giorno dalla comunicazione dell'esito del concorso.

Roma, addì 10 febbraio 1973

Il presidente: PESCATORE

Schema esemplificativo della domanda
da compilare su carta semplice

Alla Cassa per il Mezzogiorno - Servizio Personale - Ufficio 2° - Piazza Kennedy n. 20 - 00144 ROMA

. . .l. . . sottoscritt. . . . . (1) . . . . nat. . a . . . . il . . . . Visto il bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 9 marzo 1973, chiede di essere ammesso a partecipare al concorso medesimo per laureati in . . . . e precisamente per n. . . . . di borse di studio (2).

Nel caso di chiamata al colloquio previsto dall'art. 6 del bando, lo scrivente chiede di poter dar prova della conoscenza della lingua . . . . (3).

A tal fine dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di non aver riportato condanne penali;

c) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito in data . . . . presso l'Università di . . . . con voto di . . . . . e di essere abilitato all'esercizio professionale (4);

d) di essere nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare nella seguente posizione: . . . .;

e) di non aver usufruito di altre borse di studio concesse dalla « Cassa » (in caso contrario indicare di quale si tratti);

f) di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . . . .).

Il sottoscritto unisce alla presente domanda i titoli che risultano indicati nell'elenco che viene allegato alla domanda stessa.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al concorso venga inviata al seguente indirizzo impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che la Cassa per il Mezzogiorno non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario: . . . .

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso del seguente documento di riconoscimento che presenterà all'atto del colloquio:

. . . .
(luogo e data)

. . . .
(firma) (5)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome ed il cognome propri.

(2) Nel caso di laureati in ingegneria indicare anche per quale disciplina sub *a*) oppure *b*) etc. dei titoli A e B dell'art. 1 del bando.

(3) Tale richiesta è facoltativa e presuppone la conoscenza della lingua inglese, o francese o tedesca.

(4) Solo nel caso di laureati in ingegneria.

(5) La firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 5 del bando.

(3511)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CASSA MARITTIMA MERIDIONALE PER LA ASSICURAZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE DELLA GENTE DI MARE

Concorsi, per titoli, a dieci posti nel ruolo dei tecnici di radiologia della carriera esecutiva della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto nel ruolo dei tecnici di radiologia istituito con delibera del consiglio di amministrazione del 20 marzo 1972, approvata con decreto interministeriale 23 agosto 1972, un concorso per titoli riservato al personale tecnico in servizio continuativo presso la Cassa da almeno un anno alla data del 10 maggio 1968, computando il servizio prestato come personale incaricato o di ruolo amministrativo:

Carriera esecutiva:

Concorso interno a dieci posti nelle qualifiche di:

a) 1° tecnico di radiologia;
b) tecnico di radiologia di 1ª classe;
c) tecnico di radiologia di 2ª classe;
d) tecnico di radiologia di 3ª classe.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Al concorso per i posti di cui ai punti *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del precedente art. 1 può partecipare il personale indicato nello stesso art. 1 che:

a) alla data del 10 maggio 1968 abbia un periodo di servizio continuativo presso la Cassa rispettivamente di anni 9, 6, 3 e 1, considerando come periodo di servizio quello prestato come personale incaricato o di ruolo amministrativo;

b) sia in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art. 6 del regolamento per il personale, eccetto quello del limite massimo di età;

c) sia in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado;

d) sia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria di tecnico di radiologia medica;

e) sia in possesso del certificato di iscrizione all'albo provinciale dei tecnici di radiologia medica.

I requisiti di cui ai punti *b)*, *c)* ed *e)* devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione fissato dall'art. 3, come pure quello di cui al punto *d)* purchè l'istanza al medico provinciale per conseguire il diploma di abilitazione sia stata presentata nei termini previsti dall'art. 30 del regolamento per l'esecuzione della legge 4 agosto 1955, n. 1103, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta semplice, secondo lo schema allegato al presente bando, dovranno pervenire alla Cassa marittima meridionale - Ufficio del personale, via S. Nicola alla Dogana n. 9 - 80133 Napoli, a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare il possesso dei requisiti prescritti e l'indirizzo al quale egli intende che gli siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di cui al successivo art. 4. E' consentito far riferimento specifico ai titoli già acquisiti agli atti della Cassa.

Qualora il candidato presenti domanda di partecipazione al concorso per più qualifiche, può limitarsi ad allegare i titoli alla sola domanda relativa al concorso per la qualifica più elevata. In tal caso dovrà ad essi far riferimento nelle altre domande.

Non sarà tenuto conto dei titoli che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Commissione giudicatrice - Valutazione dei titoli

Il concorso sarà espletato dalla commissione prevista dall'art. 9 del regolamento per il personale.

La commissione, ai fini della formazione della graduatoria determinera le categorie dei titoli valutabili e i criteri di valutazione dei medesimi mediante coefficienti, procederà all'esame della documentazione esistente agli atti della Cassa e di quella presentata dal candidato in allegato alla domanda e attribuirà il relativo punteggio tenendo conto, prevalentemente, della natura delle funzioni svolte, della qualità del servizio prestato e dell'anzianità di servizio.

Art. 5.

Formazione delle graduatorie - Titoli di preferenza e relativa documentazione

Le graduatorie di merito saranno formate per ogni qualifica secondo l'ordine dei punti riportati nella valutazione complessiva da ciascun candidato. A parità di merito, l'ordine di graduatoria verrà determinato ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

Al fine predetto la Cassa si riserva di chiedere ai candidati i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di preferenza di cui alle norme legislative citate nel precedente comma.

I candidati dovranno far pervenire alla Cassa i documenti di cui al precedente comma entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione.

Art. 6.

Approvazione delle graduatorie - Dichiarazione dei vincitori

Le graduatorie del concorso saranno sottoposte all'approvazione del comitato esecutivo della Cassa il quale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina, dichiarerà i vincitori.

Le graduatorie del concorso saranno pubblicate nel Foglio annunzi legali della provincia di Napoli.

Gli eventuali reclami o impugnative contro le graduatorie dovranno pervenire al comitato esecutivo della Cassa a mezzo plico raccomandato con avviso di ritorno entro quindici giorni dalla data della pubblicazione suddetta.

Art. 7.

Documenti che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso — eccetto quelli già in ruolo — dovranno presentare o far pervenire alla Cassa a pena di decadenza dal diritto alla nomina in ruolo e indipendentemente dagli atti già in possesso dell'amministrazione, i sottoelencati documenti in debito bollo nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del comune di origine;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal comune di origine o di residenza;

c) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dalla competente procura della Repubblica;

d) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto il concorrente;

e) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) e del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero (per coloro che non abbiano prestato servizio militare) certificato di esito di leva o di iscrizione nella leva, ovvero di richiesta di iscrizione nelle liste stesse. Il certificato di esito di leva deve contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente;

f) certificato su carta da bollo, rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego cui aspira. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve dare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre. Dal certificato stesso deve risultare che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

g) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio e del diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria di tecnico di radiologia medica prescritti per l'ammissione al concorso dalle lettere c) e d) del precedente art. 2;

h) certificato di iscrizione all'albo professionale dei tecnici di radiologia medica.

Qualora il diploma del titolo di studio non sia stato ancora rilasciato è consentito il presentare, in sua vece, il certificato-diploma contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

I certificati di cui alle lettere b), c), d) ed f) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I certificati di cui alle lettere b) e d) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio.

I concorrenti dichiarati vincitori dei concorsi e già in ruolo dovranno presentare o far pervenire alla Cassa, a pena di decadenza dal diritto alla nomina ed indipendentemente dagli atti già in possesso dell'amministrazione, i documenti di cui alla precedente lettera g), nel termine indicato nel presente articolo.

Art. 8.

Nomina in ruolo dei vincitori

La nomina in ruolo dei vincitori del concorso, dopo l'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, è disposta con provvedimenti del comitato esecutivo.

Art. 9.

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente bando si osservano le disposizioni contenute nel regolamento per il personale, e, ove applicabili, quelle vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato.

Napoli, addì 28 dicembre 1972

Il presidente: FEDERICO

RACCOMANDATA R.R.

Schema della domanda da far pervenire entro il termine perentorio di cui all'art. 3 del presente bando alla

Cassa marittima meridionale - Ufficio del personale - Via S. Nicola alla Dogana, 9 - 80133 NAPOLI

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . (provincia di . . .) il . . . . residente a . . (provincia di . . .) via . . . . n. . in servizio presso la Cassa marittima, in qualità di impiegato di ruolo/impiegato straordinario presa conoscenza del bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 9 marzo 1973, chiede di essere ammesso a partecipare al concorso interno per titoli alla qualifica di . . . del ruolo dei tecnici di radiologia.

Il sottoscritto dichiara:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (2) . . .,

d) di aver osservato buona condotta civile e morale;

e) di esser in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . . . in data .;

f) di essere in possesso di diploma di abilitazione allo esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria di tecnico di radiologia medica;

g) di essere in possesso del certificato di iscrizione all'albo professionale dei tecnici di radiologia medica;

h) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione . . . . . .;

i) di non essere incorso nella destituzione da precedente impiego presso una pubblica amministrazione.

Ai fini della valutazione di cui all'art. 4 del bando di concorso, unisce alla presente domanda i seguenti titoli:

. . . .

e dichiara, ai fini predetti, di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli esistenti agli atti della Cassa:

. . . .

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo: . . . .

. . . . lì, ...

. . . .

(firma del candidato) (3)

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condane penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario della Cassa delegato a ricevere la documentazione. Non è ammessa l'autenticazione da parte di autorità diverse da quelle indicate.

(931)

Concorsi, per titoli, a cinquanta posti nel ruolo del personale sanitario ausiliario della carriera esecutiva e a dieci posti nello stesso ruolo della carriera ausiliaria della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.

Art. 1.

Posti messi a concorso

Sono indetti nel ruolo sanitario delle carriere esecutiva ed ausiliaria, istituito con delibera del consiglio di amministrazione del 20 marzo 1972, approvata con decreto interministeriale del 23 agosto 1972, i seguenti concorsi per titoli riservati al personale sanitario in servizio continuativo presso la Cassa da almeno un anno alla data del 23 agosto 1972, computando il servizio prestato come personale incaricato o di ruolo amministrativo:

1) *Carriera esecutiva.*

Concorso per titoli a cinquanta posti nelle qualifiche di:

a) 1° infermiere e 1° tecnico di gabinetto di analisi;

b) infermiere di 1ª classe e tecnico di gabinetto di analisi di 1ª classe;

c) infermiere di 2ª classe e tecnico di gabinetto di analisi di 2ª classe;

d) infermiere di 3ª classe e tecnico di gabinetto di analisi di 3ª classe.

2) *Carriera ausiliaria.*

Concorso per titoli a dieci posti nelle qualifiche di:

a) ausiliario sanitario capo;
b) ausiliario sanitario di 1ª classe;
c) ausiliario sanitario di 2ª classe;
d) ausiliario sanitario di 3ª classe.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Al concorso per i posti di cui al punto 1) lettere a), b), c), d) del precedente art. 1 può partecipare il personale indicato nello stesso art. 1 che:

a) abbia un periodo di servizio continuativo presso la Cassa rispettivamente di anni 9, 6, 3 e 1, considerando come periodo di servizio quello prestato come personale incaricato o di ruolo amministrativo;

b) sia in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art. 6 del regolamento per il personale, eccetto quello del limite massimo di età;

c) sia in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado;

d) sia in possesso del diploma di infermiere profesionale o di ostetrica o di quello di infermiere generico per le qualifiche di infermiere mentre per le qualifiche di tecnico di gabinetto di analisi di attestato comprovante un periodo di servizio quale tecnico di laboratorio per almeno due anni presso amministrazioni ospedaliere o enti pubblici.

I requisiti di cui ai punti *a*), *b*), *c*), *d*) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione fissato dal successivo art. 3.

Al concorso per i posti di cui al punto 2) letterea), *b*), *c*), *d*) del precedente art. 1 può partecipare il personaleindicato nello stesso art. 1 che:

a) abbia un periodo di servizio continuativo presso la Cassa rispettivamente di anni 12, 8, 4 e 1, considerando come periodo di servizio quello prestato come personale incaricato o di ruolo amministrativo;

b) sia in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art. 6 del regolamento per il personale, eccetto quello del limite massimo di età;

c) sia in possesso della licenza elementare;

d) sia in possesso del diploma di infermiere generico.

I requisiti di cui ai punti *a*), *b*), *c*), *d*) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione fissato dal successivo art. 3.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di partecipazione ai concorsi, redatte su carta semplice, secondo lo schema allegato al presente bando, dovranno pervenire alla Cassa marittima meridionale - Ufficio del personale, via S. Nicola alla Dogana n. 9 - 80133 Napoli, a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare il possesso dei requisiti prescritti e l'indirizzo al quale egli intende che gli siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di cui al successivo art. 4. E' consentito far riferimento specifico ai titoli già acquisiti agli atti della Cassa.

Qualora il candidato presenti domanda di partecipazione ai due concorsi o a più qualifiche dello stesso concorso può limitarsi ad allegare i titoli alla sola domanda relativa al concorso per la qualifica più elevata. In tal caso dovrà da essi far riferimento nelle altre domande.

Non sarà tenuto conto dei titoli che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Commissione giudicatrice - Valutazione dei titoli

I concorsi saranno espletati dalle commissioni previste dall'art. 9 del regolamento per il personale.

La commissione, ai fini della formazione della graduatoria determinerà le categorie dei titoli valutabili e i criteri di valutazione dei medesimi mediante coefficienti, procederà all'esame dalla documentazione esistente agli atti della Cassa e di quella presentata dal candidato in allegato alla domanda e attribuirà il relativo punteggio tenendo conto, prevalentemente, della natura delle funzioni svolte, della qualità del servizio prestato e dell'anzianità di servizio.

Art. 5.

Formazione delle graduatorie Titoli di preferenza e relativa documentazione

Le graduatorie di merito saranno formate per ogni qualifica secondo l'ordine dei punti riportati nella valutazione complessiva da ciascun candidato. A parità di merito, l'ordine di graduatoria verrà determinato ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

Al fine predetto la Cassa si riserva di chiedere ai candidati i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di preferenza di cui alle norme legislative citate nel precedente comma.

I candidati dovranno far pervenire alla Cassa i documenti di cui al precedente comma entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione.

Art. 6.

Approvazione delle graduatorie - Dichiarazione dei vincitori

Le graduatorie dei concorsi saranno sottoposte all'approvazione del comitato esecutivo della Cassa il quale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina, dichiarerà i vincitori dei concorsi.

Le graduatorie dei concorsi saranno pubblicate nel Foglio annunzi legali della provincia di Napoli.

Gli eventuali reclami o impugnative contro le graduatorie dovranno pervenire al comitato esecutivo della Cassa a mezzo plico raccomandato con avviso di ritorno entro quindici giorni dalla data della pubblicazione suddetta.

Art. 7.

Documenti che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori dei concorsi — eccetto quelli già in ruolo — dovranno presentare o far pervenire alla Cassa a pena di decadenza dal diritto alla nomina in ruolo e indipendentemente dagli atti già in possesso dell'amministrazione, i sottoelencati documenti in debito bollo nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'Ufficio dello stato civile del comune di origine;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal comune di origine o di residenza;

c) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dalla competente procura della Repubblica;

d) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto il concorrente;

e) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) e del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero (per coloro che non abbiano prestato servizio militare) certificato di esito di leva o di iscrizione nella leva, ovvero di richiesta di iscrizione nelle liste stesse. Il certificato di esito di leva deve contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente;

f) certificato su carta da bollo, rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego cui aspira. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve dare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre. Dal certificato stesso deve risultare che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

g) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio e del titolo professionale o dell'attestato di servizio per i tecnici di laboratorio prescritti per l'ammissione ai singoli concorsi delle lettere *c*) e *d*) del precedente art. 2.

Qualora il diploma del titolo di studio non sia stato ancora rilasciato è consentito il presentare, in sua vece, il certificato-diploma contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *f*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I certificati di cui alle lettere *b*) e *d*) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio.

I concorrenti dichiarati vincitori dei concorsi e già in ruolo dovranno presentare o far pervenire alla Cassa, a pena di decadenza dal diritto alla nomina ed indipendentemente dagli atti già in possesso dell'amministrazione, i documenti di cui alla precedente lettera *g*), nel termine indicato nel presente articolo.

Art. 8.
Nomina in ruolo dei vincitori

La nomina in ruolo dei vincitori del concorso, dopo l'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, è disposta con provvedimento del comitato esecutivo.

Art. 9.
Rinvio

Per quanto non previsto dal presente bando si osservano le disposizioni contenute nel regolamento per il personale, e, ove applicabili, quelle vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato.

Napoli, addì 28 dicembre 1972

Il presidente: FEDERICO

RACCOMANDATA R.R.

Schema della domanda da far pervenire entro il termine perentorio di cui all'art. 3 del presente bando alla

Cassa marittima meridionale - Ufficio del personale - Via S. Nicola alla Dogana, 9 - 80133 NAPOLI

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . residente a . . . . (provincia di . . .) via . . . . . . n. . in servizio presso la Cassa Marittima, in qualità di impiegato di ruolo/impiegato straordinario presa conoscenza del bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 9 marzo 1973, chiede di essere ammesso a partecipare al concorso interno per titoli alla qualifica di . . . . . della carriera . . . . del ruolo sanitario.

Il sottoscritto dichiara:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (2) . . . .;

d) di aver osservato buona condotta civile e morale;

e) di esser in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . .;

f) di essere in possesso del seguente titolo professionale . . . .;

g) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione . . . . . .;

h) di non essere incorso nella destituzione da precedente impiego presso una pubblica amministrazione.

Ai fini della valutazione di cui all'art. 4 del bando di concorso, unisce alla presente domanda i seguenti titoli:

. . . .

e dichiara, ai fini predetti, di esser in possesso dei seguenti ulteriori titoli esistenti agli atti della Cassa;

. . . .

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo: . . . .

. . . . . lì, ...

. . . .

(firma del candidato) (3)

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario della Cassa delegato a ricevere la documentazione. Non è ammessa l'autenticazione da parte di autorità diverse da quelle indicate.

(930)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Concorso per titoli a quarantacinque posti di consigliere nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa, riservato al personale di ruolo di corrispondente carriera direttiva delle altre amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 282, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero delle partecipazioni statali e della relativa struttura;

Considerato che sono disponibili, nel ruolo del personale della carriera direttiva, quarantacinque posti nella qualifica iniziale di consigliere;

Considerato che nessuna riserva di posti deve essere effettuata in ordine a quanto previsto:

1) dall'art. 12, comma primo e comma secondo, lettera *a*), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 282/1971, non essendovi personale direttivo comandato presso questo Ministero da almeno cinque anni;

2) dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970, in quanto non vi sono impiegati delle altre carriere del Ministero provvisti di diploma di laurea;

3) dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970, in quanto nel ruolo della carriera di concetto, istituito ex novo con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 282/1971, non vi sono impiegati aventi titolo a partecipare al concorso di cui alla norma predetta;

Ritenuto, pertanto, che si possa dar corso ai passaggi di cui all'art. 12, comma primo e comma secondo, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 282/1971, per i posti disponibili sopra indicati;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a quarantacinque posti di consigliere (parametro 190) nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero delle partecipazioni statali, riservato al personale di ruolo di corrispondente carriera direttiva di altre amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti debbono:

a) essere dipendenti di ruolo di corrispondente carriera direttiva delle altre amministrazioni dello Stato ed aver superato nei rispettivi concorsi di ammissione in carriera direttiva almeno una prova scritta in materie economiche;

b) essere forniti del diploma di laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche od equipollente, ovvero in economia e commercio od equipollente;

c) aver superato nel corso degli studi per il conseguimento di una delle lauree di cui alla lettera *b*), l'esame di economia politica, con una votazione non inferiore a 28/30, ovvero — qualora il corso degli studi preveda più esami nella detta materia — con una votazione media non inferiore a quella sopra specificata;

d) aver riportato un giudizio complessivo non inferiore ad «ottimo» nell'ultimo triennio o durante il minor periodo di servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni di appartenenza;

e) essere di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul regolare svolgimento delle funzioni da espletare.

I predetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo, dovranno essere trasmesse entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero delle partecipazioni statali, *direzione generale per gli affari* generali e l'organizzazione amministrativa, in Roma.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopraindicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero; si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'aspirante deve dichiarare nella domanda:

a) il proprio nome e cognome; le aspiranti che siano coniugate debbono indicare il cognome assunto per effetto del matrimonio, seguito dal nome e cognome da nubile;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il diploma di laurea posseduto, con la indicazione dell'Università presso la quale è stato conseguito e della relativa data;

d) di aver sostenuto almeno una prova scritta in materie economiche nel concorso di ammissione nella carriera direttiva di appartenenza;

e) di aver riportato nell'esame o negli esami di economia politica, superati nel corso degli studi per il conseguimento di una delle lauree richieste per l'ammissione al concorso, o la votazione unica non inferiore a 28/30, oppure, se trattasi di più esami, la votazione media non inferiore a quella sopra specificata, con l'indicazione — in quest'ultimo caso — dei singoli voti;

f) l'amministrazione dello Stato da cui dipende, con la indicazione del ruolo organico di appartenenza, della qualifica rivestita e del corrispondente parametro di stipendio;

g) di aver riportato il giudizio complessivo non inferiore ad «ottimo» nell'ultimo triennio o durante il minor periodo di servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione di appartenenza;

h) gli eventuali carichi penali pendenti e i procedimenti disciplinari eventualmente in corso;

i) la propria residenza ed il proprio domicilio al quale potranno essere inviate le comunicazioni inerenti al concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da una delle autorità, indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, oppure vistata dal capo dell'ufficio presso il quale l'aspirante stesso presta servizio.

Alla domanda debbono essere allegati tutti i titoli posseduti dagli aspiranti e che siano valutabili ai sensi del successivo art. 4.

Non saranno presi in considerazione i titoli presentati successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 4.

I titoli posseduti dai candidati saranno valutati dalla Commissione esaminatrice, per un punteggio massimo complessivo di 30/30, secondo quattro coefficienti:

il primo, in base ai titoli scolastici;

il secondo, in base all'esito dei corsi professionali frequentati;

il terzo, in base: alle pubblicazioni scientifiche in materia di economia pubblica, edite a stampa, che — a giudizio della commissione esaminatrice — offrano un apprezzabile contributo dottrinario; ai lavori originali, sulla stessa materia, elaborati per conto delle rispettive amministrazioni; agli incarichi speciali svolti per mandato delle amministrazioni stesse;

il quarto, in base all'attività svolta prima dell'ingresso nella carriera di appartenenza.

1. — Per il primo coefficiente sono disponibili complessivamente 12 punti.

La commissione, ai fini della valutazione dei titoli scolastici, terrà conto:

a) fino ad un massimo di punti 5, del possesso di altro diploma di laurea, semprechè si tratti di una delle lauree previste dall'art. 2, lettera *b*);

b) fino ad un massimo di punti 4, del possesso di diplomi rilasciati da scuole di specializzazione post-universitarie statali o riconosciute dallo Stato, in discipline economiche;

c) fino ad un massimo di punti 1,50, della votazione superiore a 100/110 riportata nel conseguimento del diploma di laurea, richiesto per l'ammissione al presente concorso. Nella *ipotesi di cui alla precedente lettera a*) *si terrà conto* del diploma di laurea conseguito con maggior punteggio;

d) fino ad un massimo di punti 1,50, della votazione media, non inferiore a 27/30, riportata nelle materie elencate nel successivo art. 5 per i vari tipi di laurea.

2. — Per *il secondo coefficiente sono disponibili* complessivamente 4 punti.

Ai fini della valutazione di esso, la commissione terrà conto:

a) fino ad un massimo di 2 punti, del corso di formazione per funzionari direttivi frequentato presso la Scuola Superiore della pubblica amministrazione e superato con votazione non inferiore a 28,50/30;

b) fino ad un massimo di 2 punti, della frequenza con esito positivo degli eventuali altri corsi professionali per funzionari direttivi inerenti all'attività che i candidati saranno chiamati a svolgere.

3. — Per il terzo coefficiente sono disponibili complessivamente 8 punti.

Ai fini della valutazione di esso la commissione terrà conto:

a) fino ad un massimo di 4 punti, delle pubblicazioni scientifiche, edite a stampa, in materia di economia pubblica che, a giudizio della commissione stessa, offrano un apprezzabile contributo dottrinario;

b) fino ad un massimo di 3 punti, dei lavori originali che l'impiegato abbia elaborato per speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza in materia di economia pubblica;

c) fino ad un massimo di un punto, degli speciali incarichi conferiti con provvedimento dell'amministrazione di appartenenza, in relazione alla particolare competenza nelle discipline economiche.

4. — Per il quarto coefficiente sono disponibili 6 punti.

Ai fini della valutazione di esso la commissione terrà conto:

a) fino ad un massimo di 3 punti, dell'attività svolta in qualità di libero professionista, comprovata da dichiarazione degli ordini professionali competenti, in materie giuridiche, economiche e tecnico-commerciali, con maggiore rilievo per queste ultime;

b) fino ad un massimo di 3 punti, dell'attività svolta, senza demerito, per almeno 2 anni, in qualità di impiegato direttivo amministrativo o corrispondente, presso enti pubblici economici o presso imprese industriali pubbliche e private con capitale non inferiore a L. 500.000.000.

I titoli di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando di concorso.

Per conseguire l'idoneità al concorso, i candidati dovranno riportare nella valutazione dei titoli indicati nei commi precedenti un punteggio complessivo minimo non inferiore a 21/30.

Art. 5.

Le materie da considerare ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto nell'art. 4, punto 1), lettera *d*), sono le seguenti:

Laurea in giurisprudenza:

1) Diritto commerciale;
2) Diritto amministrativo;
3) Diritto internazionale;
4) Economia politica;
5) Scienze delle finanze.

Laurea in scienze politiche o titolo equipollente:

1) Diritto internazionale;
2) Lingua inglese o francese o tedesca;
3) Economia politica;
4) Politica economica;
5) Scienza delle finanze.

Laurea in economia e commercio o titolo equipollente:

1) Economia politica I;

2) Economia politica II;

3) Tecnica industriale e commerciale;

4) Ragioneria I;

5) Ragioneria II.

Art. 6.

Il possesso dei titoli, da valutare ai sensi del precedente art. 4, dovrà essere dimostrato dall'aspirante, allegando alla domanda di partecipazione al concorso i documenti di seguito elencati:

a) certificato, in bollo, rilasciato dall'università competente con l'indicazione del voto di laurea e di quelli riportati nelle materie di cui all'art. 5;

b) certificazione, in bollo, delle altre lauree possedute dal candidato, rilasciata dalle competenti autorità accademiche con l'indicazione del voto riportato;

c) attestato, in bollo, rilasciato dalle competenti autorità accademiche, di frequenza ai corsi di specializzazione post-universitari, in discipline economiche, con l'indicazione dell'oggetto dei corsi, della durata degli stessi e del risultato finale conseguito;

d) attestazione, in bollo, dell'amministrazione di appartenenza circa l'esito dei corsi per funzionari direttivi, previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con l'indicazione del voto finale riportato, e analoga attestazione per quanto concerne gli eventuali altri corsi frequentati;

e) cinque esemplari di ciascuna delle pubblicazioni scientifiche, di cui all'art. 4, punto 3), lettera *a*);

f) attestazione, in bollo, dell'amministrazione di appartenenza, da cui risulti l'effettiva elaborazione dei lavori originali in materia di economia pubblica, di cui all'art. 4, punto 3), lettera *b*), con l'indicazione dell'oggetto dei lavori stessi e dei motivi per i quali tali lavori siano da considerarsi « originali »;

g) attestazione, in bollo, dell'amministrazione di appartenenza, da cui risulti il conferimento degli speciali incarichi di cui all'art. 4, punto 3), lettera *c*), e l'avvenuto espletamento degli stessi;

h) dichiarazione, in bollo, rilasciata dall'ordine professionale competente, ai fini di quanto previsto dall'art. 4, punto 4), lettera *a*);

i) attestazione, dell'ente o delle società competenti, relativa al possesso del titolo di cui all'art. 4, punto 4), lettera *b*).

Art. 7.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi di legge, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

A tal fine, i candidati utilmente collocati nella suddetta graduatoria di merito dovranno far pervenire al Ministero delle partecipazioni statali — Direzione generale per gli affari generali e l'organizzazione amministrativa, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui al citato art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento di tutti i requisiti prescritti per conseguire la nomina a consigliere nel ruolo della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali.

A tale scopo, i candidati dichiarati vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire al Ministero delle partecipazioni statali, Direzione generale per gli affari generali e l'organizzazione amministrativa, nel termine perentorio di giorni venti, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'apposito invito — sotto pena di decadenza — i seguenti documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui allo articolo 2:

1) copia in bollo, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, dello stato matricolare relativo al servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione stessa, con la indicazione dei giudizi complessivi riportati, e con l'annotazione degli eventuali procedimenti disciplinari pendenti;

2) originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui all'art. 2, lettera *b*), o copia autentica, in bollo, del titolo stesso;

3) dichiarazione, in bollo, dell'amministrazione di appartenenza, attestante il superamento di almeno una prova scritta in materie economiche nel concorso di ammissione nella carriera direttiva;

4) certificato, in bollo, rilasciato dalle competenti autorità accademiche, attestante il superamento dell'esame o degli esami di economia politica, con l'indicazone della votazone conseguita;

5) certificato, in bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'Ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato è idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Dal certificato dovrà risultare, altresì, che è stato adempiuto a quanto previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, numero 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego di cui al concorso.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre, inoltre, una dichiarazione rilasciata da uno dei sanitari sopra indicati, comprovante che l'invalido per la natura ed il grado dell'invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi, agli accertamenti di cui al primo comma dello art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia.

L'amministrazione provvede d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle partecipazioni statali; di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, conseguiranno il passaggio nella qualifica di consigliere del ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero delle partecipazioni statali, con inquadramento alla prima classe di stipendio (parametro 190) e con l'attribuzione degli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento nell'amministrazione di provenienza allo atto del passaggio.

I predetti vincitori del concorso conserveranno l'anzianità di servizio maturata nel ruolo di provenienza, salva restando l'applicazione dei limiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ai fini delle promozioni alle qualifiche superiori.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1973.
Registro n. 7 *Partecipazioni statali, foglio n.* 55

(1100)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1972, n. **17**.

Assegnazione di buoni-acquisto libri agli alunni delle scuole medie di 1° grado.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 30 *dicembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA OPPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Puglia al fine di attuare un servizio di assistenza scolastica idoneo a rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto il diritto allo studio, dispone l'assegnazione di libri agli alunni di disagiate condizioni economiche che frequentano la scuola media dell'obbligo.

Per l'anno scolastico 1972-73 l'assegnazione verrà effettuata a favore degli alunni che frequentano la prima classe della scuola media, ferma restando per gli alunni delle 2ª e 3ª classi l'assegnazione dei buoni-libro da lire 10.000 prevista al cap 94 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1972.

Art. 2.

Ai fini della fruizione del beneficio, si considerano sussistere disagiate condizioni economiche di famiglia quando il reddito imponibile della famiglia dell'alunno iscritto alla 1ª media, agli effetti dell'applicazione dell'imposta complementare, non sia superiore;

a L. 1.300.000 con 1 figlio a carico
a L. 1.600.000 con 2 figli a carico
a L. 1.900.000 con 3 figli a carico
a L. 2.200.000 con 4 figli a carico
per ogni altro figlio si aggiungono L. 300.000.

Art. 3.

Il preside di ciascun istituto accerta la sussistenza dei requisiti richiesti dal precedente articolo ed effettua l'assegnazione dei buoni-acquisto agli aventi diritto, trasmettendo alla Regione i relativi elenchi. Tale accertamento è effettuato sulla base della domanda e dei documenti che dimostrano il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Copia degli elenchi è depositata per visione presso la segreteria dell'istituto.

Art. 4.

Per l'anno 1972-73 l'onere derivante dalla presente legge, previsto in L. 1.694.000.000, farà carico allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1972 al capitolo di nuova istituzione 94-*bis* « Fornitura libri di testo agli alunni di disagiate condizioni economiche frequentanti le scuole medie statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato »

L'elenco delle spese obligatorie e d'ordine allegato al bilancio 1972 ed approvato con l'art. 6 della legge regionale 5 settembre 1972, n. 8, è integrato come segue: « Art. 94- *bis*. — Fornitura di libri di testo agli alunni di disagiate condizioni economiche frequentanti le scuole medie statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato ».

Art. 5.

Per la copertura dell'onere finanziario ricadente nell'esercizio 1972, derivante dalla presente legge, sono introdotte nel bilancio dell'anno finanziario stesso le seguenti variazioni:

Cap 308 « Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con legge regionale » (in meno)	L.	972.000.000
Cap. 306 « Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1972 » (in meno)	L.	722.000.000
Totale delle variazioni in diminuzione	L.	1.694.000.000
Cap 94-*bis* « Fornitura libri di testo agli alunni di disagiate condizioni economiche frequentanti le scuole medie statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato (in più)	L.	1.694.000.000

Per i successivi esercizi finanziari l'onere derivante dalla attuazione della presente legge sarà stanziato in apposito capitolo di bilancio.

Art 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per effetto del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello statuto.

Art. 7

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Data a Bari, addì 27 dicembre 1972

TRISORIO LIUZZI

(802)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.